

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMI 1 e 2, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183, IN TEMA DI
ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE
LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183,

Visto l'articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
 - a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;
 - b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
 - 1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
 - 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
 - c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
 - a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
 - b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
 3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
 - b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
 - c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
 - d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.

6. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:
 - a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
 - b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, è considerata, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purchè, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2

(Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione)

1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
 - a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
 - b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione

prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerge la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ovvero comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 1;
- h) comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 2;
- i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida.
- l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- o) altra documentazione equipollente.

3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.

4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

5. A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalità di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto,

dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività di cui all'articolo 1.

6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.

Art. 3.

(Meccanismo di salvaguardia)

1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Art. 4

(Modalità attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono emanate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento:

- a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per la specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b);
- b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6;
- c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di cui all'articolo 2;
- d) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- e) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di

lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1;

- f) alle disposizioni relative alle modalità di rilevazione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 6;
- g) alla individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 3;
- h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6.

Art. 5.

(Obblighi di comunicazione)

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all'art. 1, comma 1, lett. b).

2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3.. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1500. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 6

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Ferma restando l'applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell'indebitato, qualora i benefici previdenziali di cui all'articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.

2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica la veridicità della documentazione di cui all'articolo 2.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Elenco n. 1

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.")

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega prevista all'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"), attraverso la quale viene concesso, ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. "usuranti"), il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per l'individuazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega, il suddetto art. 1 fa rinvio all'art. 1, comma 3, lettere da a) ad f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che disponeva una delega, di identico contenuto, non attuata a causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'articolo 1, comma 1, nel rispetto dei principi indicati dalla legge delega, individua la platea dei destinatari del beneficio. Tali soggetti sono:

- gli addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (tali lavorazioni sono: «lavori in galleria, cava o miniera», «lavori nelle cave», «lavori nelle gallerie», «lavori in cassoni ad aria compressa», «lavori svolti dai palombari», «lavori ad alte temperature», «lavorazione del vetro cavo», «lavori espletati in spazi ristretti», «lavori di asportazione dell'amianto»);

- i lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per i quali sono necessari un numero minimo di giorni lavorativi notturni all'anno non inferiore a 78 per coloro che hanno maturato i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

- gli addetti alla c.d. "linea catena" con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

- i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

All'alinea del comma 1 viene specificato che per la decorrenza del pensionamento (c.d. "finestre" di accesso alla pensione) vale il regime vigente al momento della maturazione dei requisiti.

Il comma 2 stabilisce il requisito temporale minimo di svolgimento di attività usuranti necessario per l'esercizio del diritto al trattamento pensionistico anticipato. Secondo quanto già definito dalla legge 247/2007, l'anticipo pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto regolarmente e continuativamente le attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e, per quelle aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018, alla metà della vita lavorativa complessiva.

Il comma 3 stabilisce la irrilevanza, ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2, di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

I commi 4, 5 e 6 stabiliscono la modulazione dell'anticipo della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti, nei vari periodi temporali, dalle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007, rivolte alla generalità dei lavoratori dipendenti. Rimane comunque fermo quanto previsto dall'art. 12 del d.l. 78/2010 relativamente all'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

A regime, ovverosia a decorrere dal 2013, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'età anagrafica inferiore di tre anni ed una "quota" - data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva - inferiore di un valore pari a tre. Sostanzialmente, per gli addetti ad attività usuranti la pensione sarà quindi conseguibile al raggiungimento di quota 94 (invece di 97) e ad una età di 58 anni (invece di 61).

In via transitoria, e cioè per il periodo di maturazione dei requisiti che va dal 2008 al 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti in via ordinaria, varia invece tra uno e tre anni in riferimento all'età anagrafica e tra uno e due in relazione al valore della "quota".

Poiché tra le categorie dei beneficiari del presente intervento legislativo solo quella relativa ai lavoratori che svolgono lavoro notturno risulta particolarmente sensibile ad un ulteriore parametro di usura (le notti effettive lavorate nel corso dell'anno, dipendenti dalla turnistica adottata nello specifico luogo di lavoro) il comma 6 prevede che la riduzione del requisito di età anagrafica non può comunque superare un anno per i lavoratori che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71 e i due anni per coloro che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77. Il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è dunque accordato solo a coloro che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno.

Il comma 7 stabilisce che, qualora la storia del lavoratore sia caratterizzata dalla compresenza dello svolgimento di attività usuranti di diverso tipo, per definire l'intensità del beneficio pensionistico da applicare viene seguito il criterio della prevalenza.

Al comma 8 viene stabilita la salvezza delle norme di miglior favore (rispetto a quanto previsto nell'assicurazione generale obbligatoria) previste, per l'accesso al pensionamento, da particolari regimi (v. ad es. quanto previsto per il personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco). E' stabilita anche la non cumulabilità delle misure previste dal presente decreto con quelle di cui ai citati regimi speciali pensionistici anticipati.

Poiché il decreto, in ossequio al principio di delega, riguarda anche lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, con il comma 9 si chiarisce che l'applicazione dei benefici previsti dal decreto non può dare comunque luogo alla corresponsione di arretrati.

L'articolo 2 disciplina le modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e indica la documentazione necessaria. Per una efficiente ed ordinata gestione delle richieste di accesso al beneficio, è previsto che i lavoratori interessati trasmettano la relativa domanda e la necessaria documentazione entro i seguenti termini (comma 1): il 30 settembre 2011 qualora abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011; il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato (comma 4).

Fermo restando che, a regime, viene previsto un sistema di rilevazione dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività faticose e pesanti (comma 4), la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta la completa dimostrazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento. Il comma 2 contiene l'elenco della documentazione considerata probante ai fini dell'accesso al beneficio del pensionamento anticipato.

Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione da produrre a corredo della domanda (comma 6).

Con **l'articolo 3** viene previsto, come clausola di salvaguardia del rispetto dei limiti di spesa previsti all'articolo 7, un meccanismo di differimento della decorrenza dei trattamenti qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alla copertura finanziaria a disposizione.

L'articolo 4 prevede l'emanazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, contenente le necessarie disposizioni di dettaglio per l'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo medesimo.

In particolare, con il predetto decreto sono previsti:

- le modalità di espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 3 da effettuarsi mediante conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate;
- la disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione necessaria per la concessione del beneficio, con particolare riferimento all'accertamento delle attività alla c.d. "linea catena";
- la predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali;

- le modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;
- l'individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 3;
- le forme e le modalità di collaborazione tra gli enti previdenziali.

L'**articolo 5**, in attuazione del criterio di delega di cui alla lett. e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, stabilisce un obbligo di comunicazione a carico dei datori di lavoro in materia di esecuzione di lavoro notturno nel caso in cui vengano occupati lavoratori notturni e di lavorazioni che utilizzano la c.d. "linea catena", con relative sanzioni in caso di inosservanza. Si applica, comunque, il procedimento di diffida di cui all'articolo 13, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo n. 124/2004.

Le disposizioni sanzionatorie (**articolo 6**) in caso di erogazione di benefici previdenziali conseguiti utilizzando dichiarazioni non veritiere sono formulate in modo da evitare fenomeni di collusione tra datore di lavoro e lavoratore qualora abbiano interessi convergenti nel favorire un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa del dipendente, rafforzando la disciplina attualmente vigente in materia di indebiti pensionistici.

Pertanto, chi abbia fornito tali false dichiarazioni – nella maggior parte dei casi, rilasciate dal datore di lavoro - è tenuto al versamento agli istituti previdenziali del doppio delle somme corrisposte. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni in tema di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell'indebitato. Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali è demandato il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione che sono alla base del riconoscimento dell'esecuzione delle lavorazioni usuranti.

Infine, l'**articolo 7** concerne i profili finanziari del provvedimento. Agli oneri, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse del Fondo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Relazione tecnica

Articoli da 1 a 6

Le disposizioni sono dirette a dare attuazione alla delega legislativa prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007 relativa alla definizione di uno schema di deroghe, rispetto ai requisiti generali per l'accesso al pensionamento anticipato, in favore di lavoratori dipendenti che abbiano svolto specifiche attività usuranti.

Nel dettaglio le disposizioni prevedono quanto segue.

Articolo 1

Categorie di lavoratori interessati (comma 1)

Sono interessati dalla disposizione le seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;
- b) lavoratori notturni compresi nelle seguenti categorie:
 - 1) lavoratori impegnati in lavori a turni, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 66/2003 che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo, per almeno 6 ore nel predetto periodo notturno e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
 - 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66/2003, per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo e per almeno 3 ore da mezzanotte alle cinque del mattino;
- c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al sottoriportato Elenco n. 1, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Elenco n. 1

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Requisiti di lavoro per l'accesso al beneficio (commi 2-3 e comma 8)

Ai fini dell'accesso al beneficio i lavoratori interessati debbono aver svolto una o più delle attività lavorative di cui alle sopraindicate lettere a), b), c) e d) per un periodo di tempo pari:

- 1) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa (compreso l'anno di maturazione dei requisiti), per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- 2) alla metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di cui al punto 1).

Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti agevolati i requisiti di permanenza nelle attività indicate alle lettere a), b), c) e d) sono riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle predette attività e non considerando i periodi coperti da contribuzione figurativa ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sono fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con i benefici in esame.

Requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento anticipato (commi 4 – 7 e 9)

I lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri sopraindicati possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionamento anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione (come modificato per coloro che maturano i requisiti dal 2011 dall'articolo 12 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010) dei requisiti indicati nelle Tabelle 1,2, 3 e 4. I benefici, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3 in base al meccanismo di salvaguardia, spettano con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo purchè, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

TABELLA 1 - Lavoratori addetti ad attività usuranti (lavoratori di cui lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1)

Anno	Età anagrafica
2008- dal 1°luglio 2008 al 31 dicembre 2008	57
2009 - dal 1°gennaio 2009 al 30 giugno 2009	57

TABELLA 2 - Lavoratori addetti ad attività usuranti (lavoratori di cui lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1)

Anno	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009 - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	93	57
2010	94	57
2011	94	57
2012	94	57
dal 2013 (*)	94(*)	58 (*)

(*) Dal 2015 i requisiti sopraindicati sono adeguati agli incrementi della speranza di vita come disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.

TABELLA 3 - Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 77 e 72

Anno	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009 - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	93	57
2010	94	57

2011	94	58
2012	94	58
dal 2013 (*)	94 (*)	59 (*)

(*)Dal 2015 i requisiti sopraindicati sono adeguati agli incrementi della speranza di vita come disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.

TABELLA 4 - Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 71 e 64

Anno	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009 – dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	93	58
2010	94	58
2011	94	59
2012	94	59
dal 2013	95 (*)	60

(*)Resta in ogni caso fermo il requisito di anzianità contributiva minimo di 35 anni. Dal 2015 i requisiti sopraindicati sono adeguati agli incrementi della speranza di vita come disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.

Rimane comunque ferma la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età anagrafica, qualora in possesso di un'anzianità contributiva pari a 40 anni.

In sintesi vengono concesse le seguenti possibilità di **anticipo massimo** del pensionamento:

Lavoratori addetti ad attività usuranti (lavoratori di cui lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1)

Anticipo <u>massimo</u> rispetto ai requisiti anagrafici generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti
2008 secondo semestre: 0,5 anni
2009 1° semestre: 2 anni; secondo semestre: 2,5 anni
2010 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
2011 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
2012 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni
dal 2013 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni

E' stata adottata l'ipotesi prudenziale di una piena operatività delle disposizioni dal 1° gennaio 2011.

Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 77 e 72

Anticipo massimo rispetto ai requisiti anagrafici generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 secondo semestre: nessun anticipo

2009 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre: 2,5 anni

2010 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni

2011 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni

2012 1° semestre: 3 anni; secondo semestre: 3 anni

dal 2013 1° semestre: 2 anni; secondo semestre: 2 anni

E' stata adottata l'ipotesi prudenziale di una piena operatività delle disposizioni dal 1° gennaio 2011.

Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 71 e 64

Anticipo massimo rispetto ai requisiti anagrafici generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 secondo semestre: nessun anticipo

2009 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre: 0,5 anni

2010 1° semestre: 2 anni; secondo semestre: 2 anni

2011 1° semestre: 1 anno; secondo semestre: 1 anno

2012 1° semestre: 2 anni; secondo semestre: 2 anni

dal 2013 1° semestre: 1 anno; secondo semestre: 1 anno

E' stata adottata l'ipotesi prudenziale di una piena operatività delle disposizioni dal 1° gennaio 2011.

Conseguentemente sono stati valutati i seguenti **anticipi medi** del pensionamento:

Lavoratori addetti ad attività usuranti (lavoratori di cui lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1)

Valutazione anticipo medio di maturazione dei requisiti rispetto ai requisiti generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 secondo semestre: 0,5 anni

2009 1° semestre: 1 anno; secondo semestre: 1,4 anni

2010 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre: 1,9 anni

2011 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre: 1,9 anni

2012 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre: 1,9 anni

dal 2013 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre: 1,9 anni

E' stata adottata l'ipotesi prudenziale di una piena operatività delle disposizioni dal 1° gennaio 2011.

Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 77 e 72

Valutazione anticipo medio di maturazione dei requisiti rispetto ai requisiti generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

2008 secondo semestre: nessun anticipo

2009 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre: 1,4 anni

2010 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre: 1,9 anni

2011 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre: 1,9 anni

2012 1° semestre: 1,9 anni; secondo semestre: 1,9 anni

dal 2013 1° semestre: 1,4/1,5 anni; secondo semestre: 1,4/1,5 anni

E' stata adottata l'ipotesi prudenziale di una piena operatività delle disposizioni dal 1° gennaio 2011.

Lavoratori alla lettera b), punto 1), per un numero minimo di giorni lavorativi compreso fra 71 e 64

Valutazione anticipo medio rispetto ai requisiti generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti

2008 secondo semestre: nessun anticipo

2009 1° semestre: nessun anticipo; secondo semestre: 0,5 anni

2010 1° semestre: 1,4/1,5 anni; secondo semestre: 1,4/1,5 anni

2011 1° semestre: 0,8 anni; secondo semestre: 0,8 anni

2012 1° semestre: 1,4/1,5 anni; secondo semestre: 1,4/1,5 anni

dal 2013 1° semestre: 0,8 anni; secondo semestre: 0,8 anni

Articolo 2

Il procedimento accertativi e relativa documentazione

La disposizione prevede un articolato e rigoroso procedimento accertativo, attesa la diversificazione degli aspetti qualitativi e quantitativi da verificare in relazione alle attività interessate.

Nel dettaglio:

- a) ai fini dell'accesso al beneficio i lavoratori interessati devono trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati. Per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 il termine è stabilito nel 30 settembre 2011;
- b) ai fini dell'accesso al beneficio la domanda deve essere necessariamente corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta l'esistenza dei requisiti necessari, anche con riferimento alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, consistente in:
 - prospetto di paga;
 - libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;

- libretto di lavoro;
- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- documentazione medico-sanitaria;
- comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ovvero comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 1;
- comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 2;
- carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida.
- documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- altra documentazione equipollente.

Dalla predetta documentazione deve risultare la completa dimostrazione del conseguimento del diritto al beneficio dell'anticipo al pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi.

Per i periodi di lavoro successivi al mese di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, la documentazione sopra indicata è integrata anche dalla rilevazione in via automatica dello svolgimento delle attività in questione.

Articolo 3

Meccanismo di salvaguardia

La disposizione prevede un meccanismo di salvaguardia che è integrato con il procedimento di riconoscimento del beneficio. La medesima disposizione prevede, infatti, che qualora nell'ambito della funzione di accertamento emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie programmate la decorrenza dei trattamenti, sia ulteriormente differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati sopra indicati, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Trattasi di procedura endogena alla complessiva disciplina della concessione del beneficio in esame (e in tali termini lo stesso, nella dimensione da riconoscere, risulta condizionato alla verifica della congruità con le risorse disponibili) che da un lato opera in via automatica garantendo il rispetto della spesa programmata nel settore pensionistico e dall'altro consente comunque ai lavoratori destinatari della normativa in esame il godimento del beneficio dell'anticipo dell'accesso al pensionamento rispetto ai requisiti generali.

Nei termini sopra esposti il meccanismo endogeno introdotto configura i benefici in esame come condizionati nell'ampiezza alla disponibilità di risorse e risulta operare all'inizio della fase procedimentale

Articolo 4

Modalità attuative

La disposizione prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano emanate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le necessarie norme attuative per l'attuazione delle disposizioni in esame con particolare riferimento:

- a) all'espletamento dell'attività di monitoraggio e del meccanismo di salvaguardia;
- b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione necessaria;
- c) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché degli Enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- d) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- e) alle disposizioni relative alla rilevazione automatica per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011 dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività indicate all'articolo 1;
- f) alle forme e modalità di collaborazione tra Enti previdenziali, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

La disposizione prevede un potenziamento degli obblighi di comunicazione, e relative sanzioni amministrative, del datore di lavoro in materia di lavoro notturno

Articolo 6

Sanzioni

La disposizione prevede, al fine di evitare convergenze di interesse tra lavoratori e datori di lavoro, cogenti sanzioni nei confronti di chi (in buona parte dei casi il datore di lavoro) ha fornito dichiarazioni non veritiere nell'ambito della documentazione di cui all'articolo 2 a seguito delle quali sono conseguiti i benefici previdenziali dell'anticipo del pensionamento. La sanzione è pari al doppio di quanto indebitamente erogato dagli enti previdenziali.

Valutazione dei soggetti interessati

Premessa

Nella valutazione e nella stima dei soggetti interessati sono state confermate le valutazioni e basi tecniche prese a riferimento per l'originario schema di decreto legislativo sia in considerazione della articolata analisi effettuata sia tenuto conto che per la tipologia di intervento in esame, il quale prevede la concessione di benefici parametrati al percorso lavorativo pregresso dei lavoratori, le medesime possono confermarsi adeguate ed ispirate a criteri di prudenzialità.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999

La valutazione del flusso annuo di lavoratori che maturano nei prossimi anni l'età minima prevista dai requisiti agevolati e un'anzianità contributiva compresa fra 35 e 39 anni è effettuata considerando la specifica base assicurativa dell'INPS dalla quale è possibile desumere anche la numerosità di coloro che hanno svolto tale attività con una certa continuità (ad esempio 7 anni negli ultimi 10 anni).

E' stato possibile pertanto stimare le seguenti numerosità in ragione dell'anno di maturazione dei requisiti:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
600	1.300	1.300	1.450	1.600	1.700

Lavoratori notturni

La principale fonte utilizzata per le stime contenute in questa nota è l'indagine Istat relativa a "L'organizzazione dei tempi di lavoro: la diffusione degli orari "atipici" - 2004". Tale rilevazione è preferibile, per la specifica analisi in esame, rispetto a quelle successive in quanto consente la stima del lavoro notturno svolto in via abituale.

Dalla predetta indagine risulta che i lavoratori dipendenti che lavorano abitualmente di notte sono circa 869.000. Considerando le classi di età al 2001 46-50 risultano circa 105.000 lavoratori per una media di circa 21.000 lavoratori per ogni classe di età.

Tali soggetti vanno poi ridotti a circa 18.700 in media (in misura pari a circa l'11%) in quanto dei predetti 869.000 circa 64.000 risultano con rapporto di lavoro a tempo determinato (circa il 7,4%) e circa 35.000 operano su uno schema di lavoro a due turni che prevede il secondo turno terminare dopo le 23 ma non operare nei termini previsti dalla norma in esame nel periodo notturno.

Tenuto conto delle distribuzioni per età/anzianità delle pensioni decorrenti di anzianità degli ultimi anni e considerando come parametro di riferimento requisiti congiunti di 57 anni e anzianità comprese tra 35-39 anni ovvero il requisito di 40 anni di anzianità contributiva si può stimare in circa il 65% coloro possono maturare prima i requisiti congiunti sopra indicati rispetto ai 40 anni di anzianità.

In tal modo si perviene ad un flusso di potenziali beneficiari dell'ordine di 12.200 soggetti.

La predetta indagine indica con riferimento ai circa 834.000 lavoratori (869.000 - 35.000, che operano su uno schema di lavoro a due turni che prevede il secondo turno terminare dopo le 23 ma non operare nei termini previsti dalla norma in esame nel periodo notturno) la ripartizione tra lavoratori operanti a 4 turni, a 3 turni, a 2 turni (con turno di notte) e non a turni. In sintesi:

- 4 turni: 35,4%;
- 3 turni: 37,4%;
- 2 turni: 3,8%;
- non a turni: 23,4%

Lavoratori con 78 giornate l'anno nel periodo notturno e lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo e per almeno 3 ore da mezzanotte alla cinque del mattino

Valutando che le soglie poste siano in grado di coinvolgere il 60% dei lavoratori a 3 turni, nessun lavoratore a 4 turni, il 100% dei lavoratori a 2 turni e il 75% dei lavoratori non a turni (attesi i vincoli posti su tutte le giornate lavorative svolte per almeno 3 ore nel periodo notturno come definito dal dlgs n. 66/2003), si perviene a un flusso annuo di soggetti pari a circa 5.300-5.350 su base annua crescenti fino a 5.700 dal 2013.

Ad una valutazione sostanzialmente congruente con quella sopra rappresentata si può pervenire considerando l'indagine Istat su dati relativi al 2004 sempre afferente al lavoro notturno limitando l'analisi all'omologa classe di età 49-53 (nel 2004) relativa a coloro che hanno risposto, nell'ambito del questionario sottoposto, "almeno 2 giorni a settimana". Considerando, infatti i lavoratori dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, si perviene, con un ulteriore abbattimento del 30% circa per tener conto della diversa rilevazione (che non tiene necessariamente conto del criterio dell'abitudine del lavoro notturno, viceversa imposto dalla normativa in esame) ad un numero medio di soggetti per classe di età pari a circa 19.500/19.000 confrontabile con il numero medio di soggetti per classi di età pari a 18.700 sopra considerato sulla base dei dati 2001 ai fini delle successive elaborazioni.

Ai fini di una valutazione dei flussi annui occorre tener presente la modulazione per singole classi di età e la circostanza, per quanto concerne l'onere a regime, che se nella classe quinquennale 46-50 anni della rilevazione Istat su dati 2001 vi è una numerosità media iniziale di 21.000 soggetti circa in quella del quinquennio precedente la numerosità media risulta attorno a 24.200 soggetti con un incremento di circa il 15% (confermato anche dai dati del 2004). Tenuto conto che non tutto il predetto incremento si trasforma in incremento dei flussi annui dei beneficiari (in ragione anche delle uscite dalla condizione specifica di lavoro nel periodo almeno fino al 31/12/2007), si perviene alla seguente stima delle numerosità in ragione dell'anno di maturazione dei requisiti:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
2.670	5.350	5.450	5.500	5.600	5.700

Lavoratori con un numero di giornate l'anno pari o inferiori a 77 e pari o superiori a 64 giornate l'anno nel periodo notturno (per coloro che maturano i requisiti di accesso dal 1° luglio 2009)

— *Lavoratori con un numero di giornate l'anno pari o inferiori a 77 e pari o superiori a 72 giornate l'anno nel periodo notturno*

Valutando che l'intervallo di numero di giornate considerato sia in grado di coinvolgere il 20% dei lavoratori a 3 turni, il 3% dei lavoratori a 4 turni si perviene a un flusso annuo di soggetti pari a circa 1.040 su base annua crescenti fino a 1.100 dal 2013.

2009	2010	2011	2012	dal 2013
500	1.050	1.060	1.080	1.100

— *Lavoratori con un numero di giornate l'anno inferiori a 72 e pari o superiori a 64 giornate l'anno nel periodo notturno*

Valutando che l'intervallo di numero di giornate considerato sia in grado di coinvolgere il 20% dei lavoratori a 3 turni, il 10% dei lavoratori a 4 turni si perviene a un flusso annuo di soggetti pari a circa 1.300 su base annua crescenti fino a 1.450 dal 2013.

2009	2010	2011	2012	dal 2013
650	1.300	1.350	1.370	1.450

Lavoratori addetti alla c.d. "catena"

La valutazione della platea di operai addetti a linea catena, dipendenti dalle imprese che utilizzano nel proprio ciclo lavorativo linee catena, e dei relativi flussi medi annui di pensionandi è stata effettuata nei seguenti termini.

Partendo dall'utilizzazione delle Tariffe dei Premi Inail (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che evidenziano le caratteristiche specifiche del rischio relativo alle lavorazioni stesse per ciascuna posizione assicurativa aziendale, si è provveduto al successivo incrocio dei dati aziendali di fonte Inail con i dati individuali dei lavoratori contenuti negli archivi Inps.

Come è noto, negli archivi Inail, per ciascuna impresa, è presente una stima degli addetti effettuata attraverso il monte complessivo annuo delle retribuzioni: non è possibile pertanto individuare le caratteristiche anagrafiche, professionali e contributive dei singoli lavoratori.

L'Inps, a sua volta, possiede informazioni sulle imprese, classificate secondo il Codice Statistico Contributivo (CSC), che ne individua l'attività economica, e sui lavoratori dei quali possiede, tra le altre informazioni, la storia lavorativa (imprese presso cui ha lavorato, settore di attività economica, durata di esposizione), l'età, il genere, l'anzianità contributiva, il codice contratto, la qualifica e il livello di inquadramento.

In ciascun comparto (metalmecchanici, chimici, alimentari, ecc.) esistono uno o più livelli di inquadramento, che individuano gli operai addetti alle linee catena.

I livelli di inquadramento sono stati selezionati in ragione a quelli compatibili con l'organizzazione delle linee catena.

Nei livelli di inquadramento degli operai effettivamente addetti alle linee catena sono, comunque, compresi anche gli operai addetti al rifornimento dei materiali e coloro che si occupano della manutenzione della linea catena, inoltre, per alcuni comparti, a parità di inquadramento, la presenza di imprese organizzate con linee catena risulta estremamente limitata. Per questo motivo, per ciascun settore di attività, sono stati stimati percentualmente gli operai effettivamente esposti all'attività usurante.

I lavoratori con la qualifica di operaio, prescindendo dal livello di inquadramento e dalla dimensione di impresa, risultano quindi essere circa 233.000 per le voci di tariffa Inail prescelte.

Considerando i livelli di inquadramento compatibili con le c.d. "linee a catena" e dopo l'esclusione degli operai che si occupano dei rifornimenti e della manutenzione della linea catena, come sopra specificato, è stato possibile individuare, **la platea degli operai impiegati nella linea catena, che risulta pari a circa 82.000 soggetti (il 35,1% del totale degli operai delle nove voci tariffa Inail prescelte).**

Per il calcolo dei pensionandi si è proceduto estraendo dagli archivi Inps degli "estratti contributivi" una combinazione di variabili: nove voci di tariffa Inail prescelte, qualifica, livello di inquadramento, età compresa nell'intervallo 48-56 e anzianità contributive corrispondenti ad un soggetto, che all'età minima prevista dai requisiti agevolati possiede un'anzianità pari a 35-39 anni.

Il flusso annuo dei soggetti in ragione della maturazione dei requisiti risulta pertanto il seguente:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
240	490	470	600	600	700

Lavoratori addetti a mezzi pubblici pesanti di trasporto persone

Si tratta di conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Dalla specifica base assicurativa INPS enucleando le qualifiche di operaio si perviene ad una numerosità complessiva di circa 60.000 unità, che, sempre considerando la distribuzione per età/anzianità con riferimento a coloro che matureranno l'età minima prevista dai requisiti agevolati e un'anzianità contributiva compresa fra 35 e 39 anni, conduce **ad un flusso annuo di soggetti pari a circa 400-420 unità.**

Da quanto sopra evidenziato si perviene ai seguenti flussi annui di potenziali beneficiari:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
210	420	420	420	420	420

Tali potenziali beneficiari risultanti nel caso in cui i requisiti agevolati non fossero crescenti nel tempo risulterebbero complessivamente:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
3.705	8.710	9.990	10.380	10.670	11.070

Tuttavia, gli stessi soggetti vanno ridotti parzialmente in considerazione della circostanza che i requisiti agevolati:

- a) nel caso generale, al fine di consentire un anticipo della pensione al massimo di 3 anni e non superiore a tale limite, in presenza del requisito anagrafico minimo di 57 presuppongono un'anzianità contributiva crescente a 36-37 anni e dal 2013 l'età minima è innalzata a 58 anni (in presenza di un'anzianità contributiva minima di 36 anni);
- b) nei casi di lavoro notturno con un numero di giorni lavorativi nel periodo notturno inferiori a 78 ma pari o superiori a 64 vengono ulteriormente rideterminati al fine di ridurre l'anticipo massimo concesso rispetto ad a):

Anno di maturazione dei requisiti agevolati	2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
Totale soggetti interessati	3.705	7.840	7.990	8.310	8.550	8.860
<i>di cui con requisiti</i>	<i>3.705</i>	<i>6.800</i>	<i>6.110</i>	<i>6.380</i>	<i>6.580</i>	<i>6.820</i>

<i>commi 4 e 5)</i>						
<i>di cui con requisiti comma 6)</i>		1.040	1.880	1.930	1.970	2.040
<i>di cui comma 6 lettera a)</i>		590	1.040	1.080	1.100	1.160
<i>di cui comma 6 lettera b)</i>		450	840	850	870	880

Le sopra rappresentate valutazioni numeriche dei soggetti interessati scontano la possibilità di cumulo di più periodi di lavoro nelle diverse attività interessate, nei termini dei criteri di prudenzialità adottati (al riguardo, si tenga presente che tipologie di lavoratori considerati vi possono comunque essere sovrapposizioni, prudenzialmente non considerate nelle predette valutazioni).

Valutazioni finanziarie

La valutazione finanziaria tiene conto, in presenza dei requisiti agevolati, sia dei soggetti interessati sia del periodo medio di anticipo. L'importo medio della prestazione, tenuto conto della specificità dei soggetti in esame, per le pensioni decorrenti nel 2011, è valutato in circa 23.000 euro.

Gli oneri conseguenti dal provvedimento, fermo in ogni caso il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 3, trovano, sulla base delle valutazioni soprariportate, capienza nelle risorse disponibili nel breve periodo e a regime. Infatti, ad esempio con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a regime¹ l'onere risulta valutabile nei seguenti termini: $6.820 * 25.000 \text{ euro} * 1,9 + 880 * 25.000 \text{ euro} * 1,45 + 1.160 * 25.000 \text{ euro} * 0,8 = 380 \text{ mln di euro (in c.t.)}$.

Nel medio lungo termine lo sviluppo degli importi medi individuali è compensato dallo stratificarsi di un minore effetto importo a seguito dell'anticipo del pensionamento rimanendo quindi comunque adeguata la dimensione del fondo utilizzato a copertura del provvedimento. In ogni caso è comunque ragionevole prevedere a lungo termine, compatibilmente con le evoluzioni dei processi lavorativi costantemente in atto, una progressiva riduzione del peso specifico delle attività lavorative in esame, la quale prudenzialmente non è stata considerata, nonchè per effetto dell'adeguamento dei requisiti anagrafici (requisito anagrafico di età e requisito anagrafico somma) all'aumento della speranza di vita, di fatto, un incremento (come per i soggetti che accedono al pensionamento sulla base dei requisiti generali) della quota di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento in presenza di 40 anni di contributi, con conseguente contenimento della quota di soggetti concretamente ammessa al beneficio dell'anticipo rispetto ai requisiti generali.

In ogni caso, si fa presente che le sopra rappresentate valutazioni scontano altresì la concreta piena realizzabilità sul piano amministrativo dell'attività di accertamento, con riferimento anche alla

¹ Valutazione che è confermata anche per la generazione di soggetti (coloro che maturano i requisiti nel 2012) per i quali si verificano gli anticipi medi di maggiore dimensione: $6.580 * 24.150 \text{ euro} * 1,9 + 870 * 24.150 \text{ euro} * 1,9 +$

diversificazione, nell'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, prevista in ragione del differente numero di giornate lavorate nel periodo notturno.

Agli oneri derivanti dal provvedimento, prudenzialmente cifrati nei seguenti termini:

(in mln di euro)

2011	2012	Dal 2013
-312	-350	-383

si provvede, come indicato **all'articolo 7**:

(valori in mln di euro)

	2011	2012	dal 2013
a valere su risorse Fondo usuranti articolo 1, comma 3, legge n. 247/2007(*)	312	350	383

(*) Il Fondo è stato originariamente dimensionato con riferimento ad un accesso di 5.000 soggetti ogni anno e per un periodo di anticipo medio di 3 anni. Rispetto a tale ipotesi, l'attuazione dei criteri di delega ha comportato il coinvolgimento di un numero di soggetti valutato superiore, ma con una determinazione del periodo medio di anticipo inferiore.

Schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.")

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(All. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G. U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Decreto legislativo in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Indicazione del referente dell'amministrazione concertante:

Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto legislativo è emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro."), attraverso il quale viene concesso, ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. "usuranti"), il diritto a conseguire il pensionamento con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Attualmente, infatti, non sono previste agevolazioni per l'accesso al pensionamento nei confronti dei lavoratori che abbiano svolto specifiche attività usuranti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Attualmente la materia relativa all'accesso al pensionamento, alla decorrenza del trattamento pensionistico, al lavoro notturno e alle mansioni particolarmente usuranti è disciplinata da una pluralità di fonti. Ai fini del presente decreto legislativo si citano le seguenti:

- articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

- articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- articolo 2 del DM 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il decreto legislativo contiene una disciplina derogatoria in tema maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto a quanto previsto all'articolo 1 dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modifiche e integrazioni

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Lo schema di provvedimento in esame rispetta i principi degli articoli 76, 81 e 87 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale

La materia è di esclusiva competenza statale in base al disposto dell'art. 117 della Costituzione

6) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non vengono in rilievo aspetti relativi alla delegificazione né tantomeno alla rilegificazione.

7) Verifica progetti di legge vertenti sulla materia o su materie analoghe

Risulta in discussione presso la XI Commissione lavoro della Camera la proposta di legge: "Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti" (AC 1297).

8) Giurisprudenza costituzionale

Il provvedimento non risulta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

9) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non risulta in contrasto con l'ordinamento comunitario

10) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea

Non risultano in corso procedure di infrazione sulla materia trattata dal provvedimento normativo.

PARTE III: ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Decreto legislativo in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:

Stefano Listanti, dirigente, tel. 0648161462-3 - e-mail slistanti@lavoro.gov.it

1. Contesto e obiettivi

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Il presente decreto legislativo è emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro."), attraverso il quale viene concesso, ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. "usuranti"), il diritto a conseguire il pensionamento con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Attualmente, infatti, non sono previste agevolazioni per l'accesso al pensionamento nei confronti dei lavoratori che abbiano svolto specifiche attività usuranti. La legge 243/2004, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 247/2007, stabilisce i requisiti per il conseguimento del diritto al pensionamento. Per quanto riguarda, invece, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, il D. L. 78/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, modificando le precedenti "finestre", ha stabilito che esso si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti e trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti per coloro che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata istituita presso l'INPS. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis del citato D.L. n. 78/2008 relativamente all'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

Alcune categorie di lavoratori sono tuttora adibite a mansioni che risultano particolarmente usuranti. Ciò secondo quanto individuato dalla legge di delega, che fa espresso riferimento:

- ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e della funzione pubblica (tali lavorazioni sono: «lavori in galleria, cave e miniere», «lavori

nelle cave», «lavori nelle gallerie», «lavori in cassoni ad aria compressa», «lavori svolti dai palombari», «lavori ad alte temperature», «lavorazione del vetro cavo», «lavori espletati in spazi ristretti», «lavori di asportazione dell'amianto»);

- ai lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere, in un determinato arco temporale, una permanenza minima nel lavoro notturno;

- ai lavoratori che svolgono il cosiddetto "lavoro a catena" con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

- ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per i soggetti rientranti in tali categorie ed aventi gli specifici requisiti indicati dalla legge delega, a fronte del riconoscimento dell'attività prestata come usurante, manca nell'attuale normativa il riconoscimento dell'accesso al pensionamento con requisiti (sia anagrafici che contributivi) ridotti rispetto a soggetti la cui attività prestata non sia considerata usurante dal legislatore.

C) La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

A fronte di soggetti la cui prestazione di lavoro viene riconosciuta particolarmente gravosa appare opportuno prevedere un accesso anticipato al pensionamento. Ciò anche in considerazione delle modifiche normative intervenute in materia negli ultimi anni che hanno comportato un significativo innalzamento dei requisiti richiesti per l'accesso al pensionamento.

D) La descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Si persegue l'obiettivo di far conseguire ai lavoratori destinatari della normativa in esame, il godimento del beneficio dell'anticipo dell'accesso al pensionamento rispetto ai requisiti generali. Ciò con decorrenza dall'anno 2008 (in quanto previsto dalla legge delega) e con una diversa modulazione del beneficio fino al 2012. A regime, e cioè dal 1° gennaio 2013 i lavoratori interessati dal decreto legislativo conseguiranno il diritto al trattamento pensionistico con una età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007. Apposite rilevazioni presso gli Istituti previdenziali consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del provvedimento.

E) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari dell'intervento normativo sono i dipendenti pubblici e privati addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (tali lavorazioni sono: «lavori in galleria, cava o miniera», «lavori nelle cave», «lavori nelle gallerie», «lavori in cassoni ad aria compressa», «lavori svolti dai palombari», «lavori ad alte temperature», «lavorazione del vetro cavo», «lavori espletati in spazi ristretti», «lavori di asportazione dell'amianto»); i lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con una diversa modulazione del beneficio in ragione del numero di notti lavorate; lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco INAIL allegato al decreto legislativo e che svolgono il cosiddetto "lavoro a catena" con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità; i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Naturalmente, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con i benefici previsti dal presente provvedimento.

2. Le procedure di consultazione

Per la stesura del testo si è tenuto conto dell'esito della consultazione tra il Ministero e le parti sociali avvenute nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il testo sarà trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»)

In considerazione di quanto sopra si rende necessario esercitare la delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Non si sono valutate opzioni alternative in considerazione del fatto che tale strumento è previsto normativamente dalla legge n. 183/2010 e risulta essere il più adeguato.

5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati

C) Puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o

ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli OI dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei Paesi europei.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Per i punti A), B), C) e D) si rappresenta quanto segue. La legge 183/2010 conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire a domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi fissati dalla delega stessa. La finalità del presente provvedimento è quella di individuare i destinatari, di definire le tipologie di lavorazioni "usuranti" nonché di stabilire i benefici conseguibili in termini di anticipo del pensionamento. Il provvedimento risponde a finalità sociali, attesa la necessità di favorire soggetti ritenuti dal legislatore meritevoli di una particolare tutela in ragione delle disagiate modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il provvedimento pone a carico dei datori di lavoro un obbligo di comunicazione telematica alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti previdenziali dell'esecuzione di lavorazioni notturne e di lavorazioni che utilizzano la linea catena. In tal modo risulta agevolata la conoscenza delle DPL, anche a fini di eventuali controlli ispettivi, nonché degli istituti previdenziali che erogheranno il trattamento pensionistico ai soggetti individuati dal decreto. Il provvedimento contiene un meccanismo di salvaguardia del rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto.

6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Il provvedimento, agevolando l'accesso al pensionamento di una ristretta platea di lavoratori, non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento prevede l'azione dei diversi soggetti, datori privati, lavoratori, soggetti istituzionali, figure professionali a diverso titolo coinvolte in materia di previdenza sociale. Taluni aspetti concernenti l'attuazione dell'intervento sono demandate ad un successivo decreto interministeriale.